



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 8 - AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – A.I.A.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

**SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE S.R.L. CON SEDE IN AGRIGENTO – C.F. E P.IVA 02645810843 -
AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 COMMA 15 DEL D. LGS.VO 152/2006 E SS.MM.II. PER UN IMPIANTO
MOBILE DI FRANTUMAZIONE PER IL RECUPERO E IL REIMPIEGO DI RIFIUTI INERTI PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITÀ DI RECUPERO R5 DI CUI ALL'ALLEGATO C DEL D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II..**

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista la Legge Regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”, la quale ha istituito il “Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti”;
- Visto il D.P. 14 giugno 2016, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale n. 19 del 16 dicembre 2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9, Modifica del decreto Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;
- Visto il D. P. Reg. n. 008 del 04 gennaio 2018 con il quale è stato conferito all'Ing. Salvatore Cocina l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
- Visto il D.D.G. n. 1494 del 27 ottobre 2017 con il quale è stato conferito all’Arch. Antonino Rotella l’incarico di Dirigente del Servizio 7 “Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti – A.I.A.”;
- Visto il D.D.G. n. 1379 del 20 Novembre 2018 con il quale l'Ing. Salvatore Cocina, Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) della L.R. 10/2000, delega l’Arch. Antonino Rotella, Dirigente del Servizio 7 “Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti – A.I.A.”, nell’ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti organizzativi interni del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, ad adottare tutti i provvedimenti finali dei procedimenti istruiti dal predetto Servizio 7;
- Visto la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- Vista la Legge Regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la “tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi” ed il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- Visto il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 – e le successive modifiche ed integrazioni di cui al Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 5 aprile 2006, n. 186;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 28/04/98, n. 406, recante il regolamento di attuazione di direttive dell'Unione europea, relativo alla regolamentazione delle modalità



operative e di funzionamento dell'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti nelle varie fasi;

- Visto il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002 e successive modifiche ed integrazioni e ss.mm.ii.;
- Vista l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- Visto il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni, ultima delle quali il D.Lgs. n. 205 del 03/12/2010;
- Visto il Decreto dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente del 9 Agosto 2007 – Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ed in particolare il comma 1 dell'art. 8 che prevede che "Per lo svolgimento delle attività degli impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti per i quali siano stati imposti limiti alle emissioni in atmosfera, e di cui all'art. 208, comma 15, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'interessato, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione e l'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali, nonché l'eventuale ulteriore documentazione richiesta";
- Visto il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)" e ss.mm.ii.;
- visto il D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 recante "Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Visto il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- Visto l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- Vista la decisione della Commissione Europea del 18/12/2014 relativa all'elenco dei rifiuti;
- Visto il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani" approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 28 maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza relativa al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" del 11 luglio 2012;
- Visto il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi";
- Visto il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- Visto il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento";



- Vista la Legge Regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- Vista la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- Vista la circolare prot. 12020 del 23/03/2009 – "Criteri di formazione delle tariffe" dell'Agenzia Regionale Rifiuti ed Acque - Osservatorio rifiuti;
- Visto il D.D.G. n. 10 del 21/01/2011 dell'Assessorato Territorio e Ambiente, che disciplina gli adempimenti previsti per le verifiche ambientali necessarie per lo svolgimento delle campagne di attività degli impianti mobili;
- Visto il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente n. prot. GAB-2012-7831/UL del 08/05/2012 relativo alla nozione di "Impianto Mobile";
- Vista l'istanza del 24/09/2019, acquisita al protocollo di questo Dipartimento in data 24/09/2019 al n. 38949 con la quale la ditta Ecologia Ambientale S.r.l. con sede legale in Cavaleri Magazzeni n. 81 - 92100 - Agrigento), ha chiesto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per un impianto mobile semovente, marca OM Officine Meccaniche, modello Container 15, Matricola n. 99906900T per lo svolgimento di campagne di frantumazione, macinazione, selezione e recupero di rifiuti inerti non pericolosi, per svolgere le operazioni R5 di cui all'allegato C del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per una potenzialità oraria massima di 60 ton/h e una potenzialità massima annuale di 96.000 ton/anno, stimando un numero di giornate lavorative di 8 h per 200 giorni/anno;
- Vista la documentazione tecnica e amministrativa allegata all'istanza, costituita da :
- dichiarazione requisiti soggettivi, ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 da parte del Legale Rappresentante della Ditta Ecologia Ambientale S.r.l. con sede legale in Via Cavaleri Magazzeni n. 81 - 92100 - Agrigento;
 - Relazione Tecnica Descrittiva ;
 - Documentazione amministrativa composta di:
 - Certificato iscrizione C.C.I.A.A di Agrigento
 - Fattura d'acquisto dell'impianto n. 107 del 31/08/2012
 - Elaborati fotografici;
 - Dichiarazione di conformità dell'impianto;
 - Scheda tecnica dell'impianto;
 - Piano di gestione dell'impianto;
- Visto le specifiche tecniche dell'impianto mobile di frantumazione, di seguito riportate:
- Tipo impianto:** Impianto mobile di frantumazione, macinazione, selezione e recupero di rifiuti inerti non pericolosi, marca OM Officine Meccaniche, modello Container 15, matricola n. 99906900T.
- Anno di costruzione:** 1999
- Specifiche Tecniche**
- Trituratore:**
- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Bocca alimentazione | 735 x 500 mm |
| - Peso | 6000 kg |
- Tramoggia di carico:**
- | | |
|----------------------|-------|
| - Capacità tramoggia | 30 mc |
|----------------------|-------|
- Nastro trasportatore:**
- | | |
|---------------------|---------|
| - Altezza scarico | 2600 mm |
| - Larghezza | 650 mm |
| - Interassi tamburi | 8250 mm |

Separatore magnetico:

-Presente con predisposizione meccanica ed idraulica

Motorizzazione diesel:

- Potenza 86 kw
- Regime di lavoro 2000 rpm

Dimensioni:

- Lunghezza 7870 mm
- Larghezza 2230 mm
- Altezza 3370 mm

- Vista la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa del 26/02/2020;
- Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che la stessa non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;
- Visto il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- Visto il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- Considerato che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/11, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- Visto il D.Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- Verificata la presenza della ditta nella White List delle imprese non soggette ad infiltrazione mafiosa della Prefettura di Agrigento alle Sezioni II e III;
- Visto il Patto di Integrità intercorrente tra l'Amministrazione e la Ditta, che sarà sottoscritto da questa Amministrazione all'adozione del presente atto;
- Ritenuto che i criteri progettuali e gestionali previsti, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni previste dal presente Decreto, siano idonei a perseguire l'attività di trattamento rifiuti, garantendo la tutela dell'ambiente, rispettando la vigente normativa in materia, ed in particolare il D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. e il Decreto M.A.T.T.M. 29 gennaio 2007;
- Atteso che l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Evidenziato che è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;



- Rilevato che, sempre in ordine alle singole campagne di attività, è fatto salvo quanto stabilito dalle norme vigenti in ordine agli aspetti oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;
- Ritenuto pertanto, di poter procedere al rilascio dell' autorizzazione ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., per anni dieci;
- Ritenuto di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che saranno emanate in attuazione del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., anche se più restrittive;

A termini della vigente normativa

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la Società Ecologia Ambientale S.r.l. con sede legale in via Cavaleri Magazzeni n. 81 Agrigento, C.F./P.IVA 02645810843, è autorizzata all'utilizzo dell'impianto mobile semovente, OM Officine Meccaniche, modello OM Container 15, Matricola 99906900T, per lo svolgimento di campagne di frantumazione, macinazione, selezione e recupero di rifiuti inerti non pericolosi, per svolgere le operazioni R5 di cui all'allegato C del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con capacità massima di trattamento pari a circa 96.000 tonn/anno.

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa alla Società Ecologia Ambientale S.r.l. per dieci anni a partire dalla data del presente Decreto e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni dalla scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

ART. 2

La Ditta potrà effettuare campagne rivolte alla frantumazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi e compatibili con la tecnologia impiantistica autorizzata per svolgere le operazioni R4 e R5 di cui all'allegato C del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., individuati dai seguenti codici C.E.R.:

CER	Denominazione
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 13	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
10 12 01	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico
10 12 06	stampi di scarto
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
17 01 01	Cemento
17 01 02	Mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche
17 01 07	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze peric



17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 06 04	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
19 12 02	Metalli ferrosi
20 01 40	Metallo

ART. 3

La presente autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni:

1. l'impianto è finalizzato alla frantumazione per il recupero di rifiuti non pericolosi, per essere riavviati al riutilizzo o alla commercializzazione;
2. il quantitativo massimo di rifiuti inerti da trattare con l'impianto è di 60 ton/h, fino a un massimo giornaliero di 480 ton/giorno, considerando 8 ore lavorative giornaliere, per una potenzialità massima di 96.000 t/anno;
3. l'impianto dovrà essere trasportato sui siti in cui si svolgeranno le campagne tramite apposito mezzo autorizzato per il trasporto su strada;
4. ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06, i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008. Sino all'emanazione del suddetto Decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai Decreti Ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269;
5. la disciplina in materia di gestione di rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto;
6. il titolare dell'impianto è tenuto a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente Decreto per la specifica attività svolta;
7. i rifiuti prodotti dall'attività di recupero, autorizzata ai sensi del presente Decreto, dovranno essere depositati secondo le vigenti disposizioni di legge, separatamente sia dai rifiuti ancora da sottoporre al trattamento di recupero che dalle materie prime seconde prodotte dall'impianto;
8. l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. per i soggetti che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti;
9. l'impianto deve mantenere sempre efficiente il dispositivo di abbattimento delle polveri tale da ridurre al minimo le emissioni diffuse derivanti dalle fasi di lavorazione. L'abbattimento delle polveri deve essere effettuato in modo da garantire, per tutto il ciclo, il massimo di contenimento delle emissioni diffuse. Le fasi in cui avviene l'abbattimento sono: - zona carico impianto (inizio impianto) zona frantumazione (dove avviene la frantumazione) – zona di scarico (termine della lavorazione);
10. sono fatti salvi gli obblighi di cui al Decreto dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente del 09.08.2007, recante "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera", in premessa citato, prestando particolare attenzione alle comunicazioni di campagna e del D.D.G n. 10 del 21/01/2011 del Servizio VAS-VIA dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente;
11. l'impianto non deve produrre alcun effluente liquido. Ove dovessero prodursi tali effluenti, la Ditta esercente è tenuta ad allestire in sito idonei sistemi di contenimento;



12. la Ditta, con cadenza biennale, dovrà produrre a questo Dipartimento il certificato generale del casellario giudiziale aggiornato;
13. la Ditta, con cadenza biennale, dovrà produrre una relazione giurata che attesti il funzionamento dell'impianto nel rispetto delle sue caratteristiche progettuali allegando una documentazione fotografica di dettaglio e d'insieme dell'impianto mobile, nonché una relazione di sintesi sulle campagne effettuate con la precisazione dei quantitativi di materie prime seconde prodotte e commercializzate;
14. l'impianto potrà svolgere la propria attività nei luoghi ove i rifiuti vengono prodotti, (ad esempio in aree di cantiere) purché funzionalmente collegati con le attività che producono i rifiuti, ferme restando le verifiche che saranno effettuate ai fini dell'autorizzazione della singola campagna;
15. in coincidenza della prima comunicazione di campagna e comunque non oltre un anno dalla data del presente Decreto, la Ditta deve produrre dichiarazione, qualora non avesse già provveduto, di avvenuta punzonatura del numero di matricola sull'impianto stesso, con allegata una documentazione fotografica di dettaglio e d'insieme dell'impianto esistente, nonché il luogo di ricovero dell'impianto nei periodi di inattività, con avvertenza che in caso di inottemperanza si procederà con la revoca del presente provvedimento;
16. per quanto riguarda la componente rumore devono essere rispettati i limiti di emissioni sonore previsti per la zona ove ricade il sito prescelto per le singole campagne di attività dalla L. 26.10.1995 n. 447 e successive modifiche ed integrazioni;
17. devono essere adottate tutte le misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. La macchina deve essere fornita di appositi segnali di pericolo, collocati opportunamente. Inoltre l'impianto dovrà essere dotato di idonee attrezzature ausiliarie quali cassetta del pronto soccorso, gli estintori adeguati alle possibili tipologie di incendi che potrebbero svilupparsi e quanto altro necessario a fronteggiare adeguatamente condizioni di emergenza;
18. l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti ai sensi del presente atto deve essere svolta nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'ambiente di cui all'art. 4 della direttiva 75/442/CEE;
19. alla cessazione della campagna la Ditta è obbligata al ripristino dello stato dei luoghi ed alla relativa comunicazione al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ed alla Città Metropolitana o Libero Consorzio Comunale competente per territorio;
20. qualunque variazione del sito di ricovero dell'impianto deve essere comunicata allo scrivente Dipartimento nonché alla Città Metropolitana o Libero Consorzio Comunale competente per territorio;
21. il trasporto dell'impianto dovrà avvenire con mezzi di adeguate dimensioni e capacità e nel pieno rispetto delle norme vigenti.

ART. 4

Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale la Società, ai sensi del comma 15 del D. lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, è obbligata a comunicare all'Ente competente, nel cui territorio si trova il sito prescelto, allegando copia conforme della presente autorizzazione, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività e quanto di seguito elencato:

1. la data di inizio e la durata della campagna di attività;
2. la copia del contratto di affidamento dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;
3. specifico diagramma che evidenzia, fra le varie attività, il tempo effettivo di utilizzo dell'impianto in relazione allo svolgimento della campagna oggetto della comunicazione;
4. la specifica dei rifiuti da recuperare, con l'indicazione della classificazione, delle caratteristiche e della relativa codifica, nonché della quantità dei rifiuti in t/giorno, oggetto dell'attività e l'indicazione di quelli risultanti dall'attività e la loro destinazione;
5. la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, che evidenzia che la scelta dello stesso sia funzionale con il luogo di produzione dei rifiuti, con allegata una planimetria dello stesso, riportante l'esatta ubicazione dell'impianto ed i confini dell'area prescelta, nonché le precauzioni adottate a salvaguardia del terreno ove l'impianto viene installato;



6. relazione tecnica che illustri come la Ditta intende procedere per il ripristino dello stato dei luoghi a fine campagna;
7. le modalità di esercizio in ordine allo svolgimento della specifica campagna, con particolare riguardo alle verifiche ed alle analisi di controllo ed alle metodologie di recupero;
8. appropriata documentazione di impatto acustico che indichi le caratteristiche acustiche dell'impianto e di tutti i mezzi in opera nel sito e l'orario di esercizio;
9. garanzie finanziarie, aggiornate agli indici ISTAT, così come previsto dall'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003 rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B.;
10. piano operativo di sicurezza.
11. luogo di rimessaggio nei periodi di inattività dell'impianto.

ART. 5

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività correlata alla specifica comunicazione di campagna, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa, da parte di questo Dipartimento.

L'eventuale ritardo nell'avvio della campagna o la sua interruzione per qualsiasi motivo non danno luogo a diritto di proroga del termine di scadenza della campagna autorizzata.

In tali casi, ove si intenda proseguire la campagna oltre i termini di scadenza, dovrà essere presentata una nuova comunicazione nel rispetto dei termini di legge.

ART. 6

La Ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi a tutti i flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, Codici CER e quantità con frequenza almeno mensile e comunque secondo modalità che saranno disposte dal D.R.A.R., sull'indirizzo Pec : "dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it".

ART. 7

La presente autorizzazione non deve essere considerata né come un'approvazione progettuale né come una omologa dell'impianto mobile.

ART. 8

La Ditta dovrà tenere presso il luogo di svolgimento della campagna, apposito registro di carico e scarico regolarmente vidimato, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

ART. 9

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questo non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento è, in ogni caso, subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive, in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Qualunque variazione della società (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o di cessione di ramo d'azienda deve essere tempestivamente comunicata a questo Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 10



Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 11

Sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte della Città Metropolitana o del Libero Consorzio Comunale, dell'A.R.P.A. - Struttura Territoriale, dell'A.S.P. e del Comune nel cui territorio sono effettuate le campagne, per quanto di rispettiva competenza, le disposizioni ed i provvedimenti anche più restrittivi, emanati dagli Enti nel cui territorio si effettua la campagna di attività di cui al presente Decreto, nonché quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza del lavoro.

ART. 12

Le comunicazioni di campagna di cui all'art. 4, da effettuare nel territorio della Regione Siciliana, dovranno essere indirizzate oltre che a questo Dipartimento, anche alla Città Metropolitana o Libero Consorzio Comunale competente per territorio, al Comune competente per territorio, al Servizio Emissioni dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente e al Servizio VAS-VIA dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente ove previsto dal D.D.G. n. 10 del 21/01/2011, che disciplina gli adempimenti previsti per le verifiche ambientali necessarie per lo svolgimento delle campagne di attività degli impianti mobili.

La Città Metropolitana o il Libero Consorzio, competente per territorio, effettuerà l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06, avvalendosi eventualmente della Struttura Territoriale dell'A.R.P.A. anche al fine delle verifiche di ripristino dello stato dei luoghi effettuato dalla Ditta alla cessazione della campagna.

ART. 13

Si approva il Patto di integrità intercorrente tra l'Amministrazione e la Ditta, già sottoscritto da quest'ultima e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

ART. 14

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/2011.

ART. 15

Il presente provvedimento verrà notificato alla Società Ecologia Ambientale s.r.l., sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015 n. 9 e verrà trasmesso alla GURS affinché venga pubblicato per estratto.

Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Agrigento, Città Metropolitana di Agrigento, Prefettura di Agrigento, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento, A.R.P.A. Sicilia (Catasto rifiuti), A.R.P.A. Struttura Territoriale di Agrigento, A.R.T.A-Servizio 1 - VAS/VIA, A.R.T.A - Servizio 2- Emissioni in Atmosfera, D.R.A.R.- Servizio 5 - Osservatorio sui Rifiuti.

Palermo, li 24 MAR 2020

L'Istruttore direttivo
(Antonino Cusimano)



Il Dirigente del Servizio 8
(Arch. Antonino Rotella)

